

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1127 DEL 14 GENNAIO 2025 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 25 E 26 OTTOBRE 2024 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASCIANA TERME LARI, DI TERRICCIOLA, DI CASTELLINA MARITTIMA, DI RIPARBELLA, DI POMARANCE, DI SANTA LUCE, DI PONSACCO E DI VOLTERRA DELLA PROVINCIA DI PISA E DEI COMUNI DI ROSIGNANO MARITTIMO, DI COLLESALVETTI E DI CECINA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO.

(AGGIORNAMENTO GENNAIO 2026)¹

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'Ordinanza 1127 del 14 gennaio 2025 - **Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalvetti e di Cecina della provincia di Livorno**" (di seguito *Ordinanza*).

L'ordinanza in questione, all'art.3, dispone quanto segue:

- in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalvetti e di Cecina della provincia di Livorno; considerato che tali eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive e che pertanto costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati** - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, la **sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli (dunque sino al 23.12.2026² - termine prorogato con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025);**

¹ Aggiornata post Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025.

² Con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalvetti e di Cecina della provincia di Livorno", è stato prorogato di 12 mesi e dunque sino al 23/12/2026 lo stato di emergenza, precedentemente disposto sino al 23/12/2025 dalla

- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 13 febbraio 2025**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 23 dicembre 2025**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all'agibilità o all'abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 23 dicembre 2026³** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata**
ovvero
- 2) della sola quota capitale**

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originali, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;

Delibera del Consiglio dei Ministri del 23/12/2024. Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'abbiano già richiesta ed ottenuta nei termini dettati dall'ordinanza 1127/2025.

³ Termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025.

- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca: chieflending@pec.iccreabanca.it - riportare nell'oggetto della mail: **Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1127 del 14 gennaio 2025 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalvetti e di Cecina della provincia di Livorno” con indicazione dell’opzione prescelta** (sospensione dell’intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 31/03/2025 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000

La proroga dello stato di emergenza non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, soltanto coloro che hanno chiesto ed ottenuto la sospensione nei termini di cui all’ Ordinanza potranno continuare a beneficiarne, al massimo, sino al 23-12-2026⁴.

INFORMATIVA OCDPC 1127 del 14 gennaio 2025 – Data di pubblicazione sul sito 13/02/2025 – Aggiornamento gennaio 2026 – Data pubblicazione 30 gennaio 2026.

⁴ Termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025.